

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3829 del 11/10/2016
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta IRETI Spa - Castellarano
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3817 del 05/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 25656/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"IRETI Spa"** - **Castellarano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n. 2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"IRETI Spa"**, avente sede legale in comune di Tortona (AL) – Strada Provinciale 95 per Castelnuovo Scrvia, e stabilimento in comune di **Castellarano (RE)**, località Tressano - **Via Cimabue n.68** concernente l'attività di impianto di filtrazione di acquedotto ad uso plurimo, acquisita agli atti con protocollo n. PGRE/9014/2016 del 12/08/2016;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Ritenuto, su proposta del responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"IRETI Spa"** ubicato nel comune di **Castellarano (RE)**, località Tressano - **Via Cimabue n.68**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06

2) che il presente atto sostituisce l'autorizzazione della Provincia di Reggio Emilia n. 62133 del 02/12/2011;

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti nell'allegato di seguito riportato e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1** – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06

- Oggetto della presente autorizzazione è un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali provenienti dal controlavaggio dei filtri utilizzati per la potabilizzazione.
- Le acque reflue sopra citate sono inviate ad una vasca di accumulo ed omogeneizzazione del volume di 700 m³ dotata di agitatore. Attraverso una pompa di sollevamento le acque reflue sono inviate ad un sedimentatore di volume pari a 812 m³ dotato di carro ponte con iniezione di policloruro di alluminio sulla tubazione di alimentazione.
- Lo scarico è in atto per 260 giorni all'anno, per 1 ora al giorno e per un quantitativo totale scaricato di 260.000 m³/anno.
- L'approvvigionamento idrico avviene dal Fiume Secchia per un quantitativo prelevato di circa 1.600.000 m³/anno.
- Il corpo recettore delle acque di scarico è il Rio Tressano.

Prescrizioni

1. Lo scarico, a valle dell'impianto di depurazione, deve essere conforme ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere mantenuto a valle dell'impianto di depurazione / rete fognaria un idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata. In particolare, dovrà essere mantenuto il buon funzionamento dei sistemi di allarme al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore acustico/visivo di guasto).
6. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
7. I fanghi prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06; i formulari di trasporto devono essere conservati e tenuti a disposizione per gli organi di controllo
8. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.

9. Almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, cloruri, alluminio, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore.
10. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
11. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
12. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note all'ARPAE SAC di Reggio Emilia per gli eventuali atti di legge.
13. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.
14. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.